

**AL PREFETTO DI PORDENONE
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
PORDENONE
c/o COMANDO POLIZIA STRADALE DI PORDENONE**

Oggetto: ricorso avverso il verbale n., elevato dalla Polizia Stradale di Pordenone in data per asserita violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada.

Il sottoscritto (C.F.:), nato il a e residente a, via, n., quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat propone

OPPOSIZIONE

avverso il verbale di accertamento n., elevato dalla Polizia Stradale di Pordenone in data per asserita violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada.

Secondo la Polizia Stradale il sottoscritto, alla guida dell'autovettura di sua proprietà, *"ha violato l'art. 142/8 del C.d.S. poiché: circolava alla velocità di km/h 72,00, superando di km/h 22,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità km/h 50)"*.

La presunta violazione sarebbe stata accertata in data 5 maggio 2011, alle ore 21,58, in territorio del Comune di Sacile, via Fasan direzione via Martiri Sfriso, a mezzo dell'apparecchiatura Autovelox 104/E regolarmente omologata dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 900 del 27 giugno 2006.

La violazione è stata contestata a mezzo della notifica del verbale quindici giorni dopo l'accertamento.

CHIEDE

che sia annullata la violazione contestata, con ogni conseguente provvedimento, **per omessa contestazione immediata**.

L'accertamento, essendo avvenuto in una via non inclusa nell'apposito decreto prefettizio delle strade per le quali non è possibile il fermo del veicolo ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, deve essere dichiarato nullo. Una diversa interpretazione delle norme vigenti in tema di controllo remoto, secondo la Cassazione (Cass. civ. n. 23882/2011), sarebbe in contrasto con le disposizioni dettate dal d.l. n. 121/2002, art. 4, (convertito, con modificazioni, nella legge n. 168/2002), che demandano al Prefetto l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, **nelle quali non è possibile il fermo del veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni**.

Chiede di essere personalmente ascoltato sui fatti contestati.

Pordenone,

Allegati: verbale opposto.

➤ **Commento**

Uno dei motivi invocati frequentemente dagli automobilisti nelle opposizioni avverso i verbali di contestazione di violazione in materia di circolazione stradale concerne la validità della procedura di accertamento effettuata con strumenti elettronici, dei quali si chiede spesso la verifica della funzionalità.

Ebbene, il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare prot. 300/a/9363/13/144/5/20/5 del 13 dicembre 2013, hanno fornito utili indicazioni al riguardo:

- a) i dispositivi elettronici utilizzati per l'accertamento della velocità devono essere conformi al modello preventivamente approvato dal Ministero dei Trasporti;
- b) dal 1° giugno 1998 non possono essere utilizzati i dispositivi approvati prima del 1° gennaio 1981;
- c) la verifica iniziale e annuale dei dispositivi in questione deve essere effettuata nel rispetto dei criteri indicati nei manuali di uso;
- d) i dispositivi utilizzati in modo completamente automatico, senza la presenza di un operatore di polizia stradale, devono essere sottoposti a verifica metrologica annuale da compiersi presso il S.N.T. – Sistema Nazionale di Taratura – Accredia, ovvero dallo stesso costruttore, che risulti a ciò abilitato dalla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001:2000 e seguenti;
- e) gli apparecchi autovelox mod. 104/C2 devono essere sottoposti a verifica periodica annuale (taratura) anche se di fatto impiegati con l'ausilio di un operatore di Polizia stradale e sotto il suo diretto controllo.

Con la sentenza 18 giugno 2015, n. 113, la Corte costituzionale ha posto fine all'orientamento espresso costantemente dalla Cassazione secondo il quale la taratura periodica non era necessaria (la questione è approfondita al par. 18.1).